

Regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Delibera n. 334 del 30 luglio 2025

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”, e i relativi allegati;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 62 e 63, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l’Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, che fornisce delucidazioni sui nuovi criteri previsti per il sistema di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento regolati dal nuovo codice dei contratti pubblici approvato con la Delibera dell’Autorità n. 236 del 3 giugno 2025;

VISTO l’Atto a carattere generale del 2 luglio 2025 adottato dall’Autorità ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023 in relazione al requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l’ottenimento della qualificazione ai sensi del D. Lgs 36/2023 come modificato dal D. Lgs 209/2024.

EMANA

il seguente Regolamento

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità;



- c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) «Codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- e) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ Autorità e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.;
- f) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per il procedimento di iscrizione;
- g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente;
- h) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
- i) «AUSA», l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- j) «RASA», il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante;
- k) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara;
- l) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità www.anticorruzione.it.

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:

- la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
- l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del medesimo decreto.

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione della qualificazione

La qualificazione, salvo le ipotesi disciplinate dall’art. 62, comma 6, lett. c) e d) del d.lgs. 36/2023, è necessaria per l’affidamento e l’esecuzione di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Articolo 4 – Ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione

Il sistema di qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori

che sono amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 5 – Ambito soggettivo di esclusione dal sistema di qualificazione

Ai sensi dell'art. 62, comma 17, del d.lgs. 36/2023 sono esclusi dal sistema di qualificazione le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice.

Sono altresì sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:

- i soggetti privati tenuti solo in parte all'applicazione della disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
- i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente (cfr. art. 223, comma 6, d.lgs. 36/2023, art. 13, comma 4 bis, d.l. 67/97);
- le amministrazioni per le attività espletate sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente;
- le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale (cfr. art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023).

La qualificazione non è necessaria:

- per gli appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 56 del Codice e per i lavori di somma urgenza;
- per le procedure svolte all'estero, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2024, n. 32 (modifiche al D.M. 2 novembre 2017, n. 192).

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di qualificazione ordinaria è presentata esclusivamente tramite il servizio on-line “*Qualificazioni stazioni appaltanti*” messo a disposizione dall'Autorità sul proprio portale, nell'area riservata alle pubbliche amministrazioni.

Qualsiasi altra modalità di inoltro della domanda di qualificazione comporta la sua improcedibilità.

Il possesso dei requisiti che non sono automaticamente verificabili dall'Autorità attraverso i propri dati deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva da parte del RASA.

È onere del RASA acquisire la certezza documentata delle informazioni relative ai requisiti autodichiarati in sede di presentazione della domanda di qualificazione. In caso di dichiarazioni dolosamente tese ad ottenere la qualificazione in assenza dei requisiti, sarà avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell'art. 12 dell'allegato II.4.

La qualificazione si considera acquisita alla data di presentazione della domanda nel sistema messo a disposizione dell'Autorità.

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi

I soggetti che, ai sensi dell'art. 62, comma 17, del Codice non rientrano nell'ambito soggettivo del sistema di qualificazione devono, comunque, accedere al servizio online di cui al precedente articolo per dichiarare l'esclusione.

In caso contrario, il sistema non rilascerà il CIG per le procedure di gara da svolgere.

Articolo 8 – Esoneri dagli obblighi dichiarativi

Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice.

Articolo 9 – Soggetti qualificati di diritto

I soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti di cui all'art.63, comma. 1, sono qualificati di diritto anche per l'esecuzione al livello massimo.

Articolo 10 – Cancellazione delle istanze di qualificazione

Qualora venga accertata l'assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la qualificazione della stazione appaltante o della centrale di committenza, ovvero l'insussistenza dell'obbligo di qualificazione in capo al soggetto iscritto, l'Autorità avvierà il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'elenco, mediante l'invio di un preavviso di cancellazione dell'istanza.

In mancanza di osservazioni da parte dell'interessato entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso, ovvero qualora le osservazioni pervenute risultino non accoglibili, l'Autorità procederà alla cancellazione dell'istanza di qualificazione.

Nel caso in cui in qualunque momento sia accertato su segnalazione o d'ufficio che un soggetto tenuto al rispetto dell'obbligo di qualificazione abbia dichiarato di esserne esente, fatta salva la possibilità dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 63, comma 11, del Codice, l'istanza sarà cancellata e la stazione appaltante potrà ripresentare la domanda con le corrette modalità se possiede i requisiti.

L'avvenuta cancellazione sarà comunicata alla stazione appaltante interessata, che entro 10 giorni dalla ricezione potrà presentare una memoria motivata contenente eventuale richiesta di revisione.

L'Ufficio, entro i successivi 30 giorni, procederà alla eventuale rivalutazione della posizione della stazione appaltante coinvolta e ne darà comunicazione all'amministrazione interessata.

Articolo 11 – Rettifica delle istanze di qualificazione in caso di errore nella compilazione.

In caso di errore nella compilazione dell'istanza di qualificazione, qualora la stessa non sia ancora stata inviata, la stazione appaltante può autonomamente procedere alla cancellazione o alla rettifica dei dati inseriti.

Nel caso in cui, invece, l'istanza sia già stata trasmessa, si distinguono le seguenti ipotesi:

a) se l'istanza riguarda l'ambito della progettazione o dell'affidamento, la stazione appaltante può presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente la precedente, la quale verrà automaticamente posta in scadenza;

b) se l'istanza riguarda l'ambito dell'esecuzione, la stazione appaltante dovrà trasmettere apposita comunicazione all'Autorità, indicando l'errore riscontrato e richiedendo le eventuali rettifiche.

L'Autorità, sulla base della specifica natura dell'errore segnalato, valuterà l'ammissibilità della richiesta e indicherà le modalità operative per la correzione, eventualmente richiedendo documentazione integrativa o ulteriori chiarimenti.

Articolo 12 – Perdita dei requisiti di qualificazione

La perdita o la riduzione del livello, anche temporanea, della qualificazione non ha effetti sui contratti già affidati e in corso di esecuzione.

SEZIONE SECONDA – QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO

Articolo 13 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi di progettazione e affidamento

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza relativamente alle fasi di progettazione e affidamento, si applicano i seguenti criteri come definiti nell'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36/2023:



- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- c) numero di gare svolte di importo superiore a euro 150.000 nel quinquennio antecedente la data della domanda di qualificazione;
- d) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati alle banche dati dell'Autorità;
- e) disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;
- f) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione;
- g) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
- h) l'efficienza decisionale nella conclusione della fase di affidamento;
- i) ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza per acquisizioni sotto 500.000 euro per il settore di qualificazione dei lavori e sotto la soglia europea per il settore di qualificazione dei servizi e forniture;

I criteri sono applicati sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), integrati dalle specifiche dichiarazioni prodotte dalle stazioni appaltanti all'interno del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Con riferimento ai punteggi e alle modalità di calcolo, si applicano le previsioni dell'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, nonché ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Allegato 1 - Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025;
- b) Allegato 2 - Atto a carattere generale adottato dall'Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024.

I suddetti allegati potranno essere aggiornati e modificati con successivi provvedimenti dell'Autorità, anche in funzione integrativa o correttiva.

A tal fine, le modifiche agli allegati, adottate con delibera dell'Autorità, avranno efficacia immediata e comporteranno la loro automatica sostituzione, senza necessità di procedere alla revisione formale del presente Regolamento.

Articolo 14 – Validità della domanda di qualificazione

La qualificazione ha una durata di due anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono presentare domanda di qualificazione in qualunque momento all'interno del biennio di riferimento, che costituisce revisione ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.4 del Codice e quindi proposizione di una domanda *ex-novo* che determina l'avvio di un nuovo periodo biennale. È anche possibile presentare più domande nel corso del biennio.

La nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente.

Articolo 15 – Perdita dei requisiti successivamente alla qualificazione

La stazione appaltante o la centrale di committenza qualificata è tenuta a comunicare all'Autorità, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno di uno o più requisiti che comportino la perdita della qualificazione o la riduzione del livello posseduto, ai sensi dell'art. 63, comma 11, lettera c), del Codice.

È, pertanto, onere della stazione appaltante verificare costantemente, al mutare dei requisiti dichiarati, il mantenimento della qualificazione o del livello attribuito, provvedendo tempestivamente agli aggiornamenti dovuti, nel caso in cui le modifiche dei requisiti impattino in senso riduttivo sulla qualificazione ottenuta.

SEZIONE TERZA - QUALIFICAZIONE PER LA FASE DI ESECUZIONE

Articolo 16 – Criteri e modalità per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza relativamente alla fase di esecuzione, si applicano i criteri e le modalità operative di calcolo definiti nell'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36/2023, Tabella C-bis e Tabella C-ter.

Il livello di qualificazione è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispetto dei tempi di pagamento;
- b) rispetto degli obblighi di comunicazione verso l'Autorità;
- c) formazione e aggiornamento del personale.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere b) e c) entro i termini previsti dalle Tabelle C-bis e C-ter dell'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36/2023, sarà attivato il procedimento di cui all'articolo 10 per la cancellazione dell'istanza, fatta salva

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia all'Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, nonché al seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Allegato 2 - Atto a carattere generale adottato dall'Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024.

La modifica dell'allegato comporterà la sua automatica sostituzione senza necessità di procedere alla revisione del Regolamento.

Articolo 17 – Ambito di applicazione

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate *ex lege* anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

La stazione appaltante/centrali di committenza che intendono eseguire contratti per importi superiori rispetto al livello di qualificazione posseduto per l'ambito progettazione e affidamento devono presentare apposita domanda e soddisfare i requisiti previsti per i diversi livelli di qualificazione, come individuati nelle Tabelle contenute nell'Allegato II.4 del D. lgs. 36/2023 come modificato dal D. lgs. 209/2024, in particolare nella Tabella C-bis per l'esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l'esecuzione di servizi e forniture.

Articolo 18 – Modifica del livello di qualificazione

Nel corso del biennio, è possibile richiedere la modifica del proprio livello di qualificazione.

A tal fine, è necessario che la stazione appaltante/centrale di committenza dichiari espressamente di aver rispettato tutti gli impegni connessi al precedente livello di qualificazione.

SEZIONE QUARTA - ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

Articolo 19 – Ambito di applicazione

L'istituto dell'assegnazione d'ufficio si applica nei confronti delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza non qualificate che intendano affidare o eseguire contratti di importo superiore alla soglia minima di qualificazione, nonché delle stazioni appaltanti

o centrali di committenza qualificate che intendano affidare o eseguire contratti di importo superiore rispetto al livello di qualificazione posseduto.

La domanda di assegnazione d'ufficio può essere presentata esclusivamente in esito a interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento del contratto, individuata tra quelle iscritte nell'Elenco tenuto e pubblicato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del Codice, e che abbia dichiarato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza per conto di terzi.

Possono essere interpellate esclusivamente centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c), in possesso della qualificazione coerente con l'oggetto e l'importo del contratto da affidare o eseguire.

In sede di predisposizione della programmazione triennale dei lavori pubblici ovvero dei servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 37 del Codice e dell'Allegato I.5, le amministrazioni non qualificate o qualificate per livelli inferiori devono individuare, per ciascuna procedura di importo eccedente il livello di qualificazione posseduto, una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata da coinvolgere per l'affidamento o l'esecuzione ai sensi dell'art. 8 dell'All.1.5, scegliendola tra quelle presenti nell'Elenco ANAC e già disponibili oppure avviando un interpello preventivo presso altra stazione appaltante qualificata per ottenerne la disponibilità.

Sarà ritenuta tardiva e come tale ostativa alla richiesta di assegnazione d'ufficio la richiesta di delega di committenza che intervenga successivamente all'approvazione della programmazione, salvi i casi previsti dal comma successivo.

Per le procedure di cui agli artt. 5 comma 11, e 7, comma 9, dell'All.1.5, rispettivamente per lavori e servizi e forniture, la richiesta di disponibilità deve essere inviata prima dell'avvio della procedura di affidamento.

In ogni caso, il sopravvenuto venir meno della disponibilità precedentemente acquisita rileva come esito negativo dell'interpello e consente la proposizione dell'istanza di assegnazione d'ufficio.

È ammesso, per ragioni sopravvenute o gravi e motivate esigenze, modificare in corso d'anno la programmazione, indicando nella relativa deliberazione le circostanze che giustificano l'aggiornamento e la previsione della delega di committenza, anche ai fini dell'attivazione della procedura di assegnazione d'ufficio.

L'assegnazione d'ufficio opera esclusivamente per l'affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di qualificazione e non può essere disposta per affidamenti rientranti in categorie merceologiche per le quali sia previsto, dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, salvo che l'amministrazione richiedente presenti una motivata e

documentata istanza di esclusione, con l'indicazione delle ragioni per cui la procedura non risulta assoggettabile alla suddetta normativa.

Articolo 20 – Presentazione della domanda

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di assegnazione d'ufficio ai sensi dell'art 62, comma 10, del D.lgs. 36/2023 via PEC, utilizzando esclusivamente il modulo messo a disposizione dall'Autorità nel proprio sito istituzionale e, non appena attivato, il modulo informatico.

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e inviato completo degli allegati ivi previsti.

Articolo 21– Casi di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di inammissibilità dell'istanza di assegnazione d'ufficio:

- la mancata compilazione del modulo predisposto e messo a disposizione dall'Autorità;
- l'omessa trasmissione del modulo tramite posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.anticorruzione.it nelle more della attivazione del modulo informatico;
- l'omesso interpello, nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, di almeno una stazione appaltante o centrale di committenza adeguatamente qualificata e iscritta nell'Elenco tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del Codice;
- la presentazione dell'istanza prima della scadenza del termine di 10 giorni previsto dall'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il riscontro da parte della stazione appaltante o centrale di committenza interpellata;
- l'assenza di una programmazione triennale ritualmente approvata, ai sensi dell'articolo 37 e dell'Allegato I.5 del Codice, salvo comprovate e motivate ragioni sopravvenute che ne giustificano l'omissione o la modifica in corso d'anno, da indicarsi nella relativa richiesta.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante o centrale di committenza di ripresentare l'istanza, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.



Articolo 22 – Durata del procedimento

La durata del procedimento è pari a 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di assegnazione d'ufficio. Entro tale termine, fatta salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 27 è adottata la determina di designazione della stazione appaltante individuata per lo svolgimento della procedura.

Articolo 23 – Avvio fase istruttoria

La fase istruttoria del procedimento di assegnazione d'ufficio è avviata su disposizione del responsabile del procedimento e può concludersi con uno dei seguenti esiti:

- a) Inammissibilità della domanda, qualora siano riscontrate le cause ostative previste dall'articolo 21; in tal caso, il responsabile del procedimento adotta il relativo provvedimento motivato;
- b) Ammissibilità della domanda, con conseguente avvio della selezione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inoltrare la richiesta di disponibilità;
- c) Incompleta formulazione della domanda; in tal caso, il dirigente o il funzionario incaricato richiede per iscritto all'istante le integrazioni e/o i chiarimenti necessari. La risposta, corredata degli eventuali documenti richiesti, deve pervenire entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione della suddetta richiesta.

Articolo 24 – Individuazione delle stazioni appaltanti/centrali di committenza

Le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza cui inviare la richiesta di disponibilità sono selezionate sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità, nonché dei seguenti criteri così declinati:

- a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);
- b) la specializzazione rispetto all'oggetto dell'affidamento richiesto, selezionando le stazioni appaltanti o centrali di committenza che hanno espletato un maggior numero di gare per gli specifici codici *Common Procurement Vocabulary* (di seguito "CPV") della gara da assegnare;
- c) livello ed ambito di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione abbiano manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;



- d) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presentino contiguità territoriale con lo stesso;
- e) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell'anno.

L'Autorità invierà alle stazioni appaltanti selezionate la richiesta di disponibilità allo svolgimento della fase di affidamento o/e della fase di esecuzione, richiedendo alle stesse di indicare unitamente alla propria disponibilità i costi che prevede di sostenere per lo svolgimento della procedura di gara o per l'esecuzione del contratto.

La richiesta di disponibilità è inviata alle stazioni appaltanti selezionate tramite P.E.C.

Articolo 25 – Fase di interpello delle stazioni appaltanti

Entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate interpellate devono comunicare la propria disponibilità a svolgere l'attività di committenza, ovvero motivare l'eventuale indisponibilità, indicando altresì i costi che prevedono di sostenere.

Nel caso in cui una o più stazioni appaltanti manifestino la disponibilità senza indicare i relativi costi, l'Autorità richiederà un'integrazione documentale, da trasmettere entro i successivi due giorni.

Qualora più soggetti si dichiarino disponibili, l'Autorità, ai sensi dell'art. 28, comma 2, provvederà a comunicare alla stazione appaltante richiedente i nominativi e i costi dei soggetti che si sono resi disponibili.

Nell'ipotesi in cui i soggetti previamente individuati si dichiarino indisponibili, l'Ufficio, previa valutazione delle motivazioni addotte, può comunque procedere alla designazione di uno dei soggetti già individuati. Ove le ragioni dell'indisponibilità risultino fondate e plausibili, l'Ufficio, entro ulteriori cinque giorni, può provvedere a individuare e interpellare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di committenza.

Articolo 26 – Verifiche

Nel caso di riscontro negativo da parte di tutte le stazioni appaltanti/centrali di committenza interpellate ai sensi dell'art. 24, il responsabile del procedimento può disporre l'audizione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che si siano dichiarate impossibilitate a svolgere l'attività di committenza richiesta ai sensi dell'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I soggetti convocati possono comparire, anche con modalità telematica, a mezzo del legale rappresentante ovvero di procuratore speciale munito di idonea documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza. È inoltre ammessa l'assistenza da parte di consulenti di fiducia.

Nel corso dell'audizione, il responsabile del procedimento invita i soggetti intervenuti a fornire chiarimenti in merito alle motivazioni addotte a giustificazione del diniego di disponibilità, valutando la fondatezza delle stesse.

Ove l'Autorità accerti l'infondatezza delle motivazioni addotte dalla stazione appaltante/centrale di committenza a giustificazione dell'indisponibilità, dispone d'ufficio l'assegnazione ai sensi dell'art. 62, comma 10 nei confronti della stessa.

In presenza di ripetute indisponibilità da parte di stazioni appaltanti o centrali di committenza che risultino iscritte nell'Elenco di cui all'art. 62, comma 10, e che abbiano formalmente dichiarato la propria disponibilità ad operare per conto di terzi, l'Autorità può valutare l'avvio di un procedimento di riesame della qualificazione, considerata l'assenza di un presupposto essenziale ai fini dell'attribuzione del punteggio corrispondente. La reiterazione di tali condotte può costituire causa di perdita del relativo requisito di qualificazione, con conseguente rideterminazione del punteggio e, nei casi più gravi, sospensione della qualificazione stessa.

Articolo 27 – Sospensione dei termini del procedimento

I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di richiesta di integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 23, lett. c);
- b) in caso di richiesta di integrazione documentale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- c) in caso di supplemento istruttorio conseguente all'indisponibilità manifestata da tutti i soggetti previamente individuati, ai sensi dell'art. 25, comma 4;
- d) in caso di trasmissione al soggetto richiedente delle manifestazioni di disponibilità, ai sensi dell'art. 28, comma 2;
- e) in caso di mancata effettuazione della scelta da parte dell'amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 28, comma 2.

La sospensione opera una sola volta per le ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e lettera d). La durata della sospensione è pari ad un massimo di 15 giorni.

Articolo 28 – Conclusione del procedimento

Nel caso in cui solo un soggetto si sia reso disponibile il procedimento si conclude con la comunicazione della determina dirigenziale di designazione della stazione appaltante/centrale di committenza, a mezzo P.E.C ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata).

Nel caso di plurime manifestazioni di disponibilità il responsabile del procedimento trasmetterà al soggetto istante le manifestazioni di disponibilità e i preventivi ricevuti affinché in base alle proprie necessità lo stesso individui e comunichi entro il termine di 15 giorni all'Autorità la stazione appaltante da designare. Successivamente alla comunicazione da parte del soggetto richiedente della stazione appaltante l'Autorità procederà con determina dirigenziale alla designazione e ne darà comunicazione a mezzo P.E.C ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata, ulteriori stazioni appaltanti/centrali di committenza non designate che abbiano comunicato la propria disponibilità).

Articolo 29 – Rinuncia

La stazione appaltante richiedente si obbliga a comunicare, con immediatezza, la rinuncia all'istanza presentata al verificarsi dell'evento che ne ha dato causa (ad esempio, mutamento del fabbisogno, disponibilità di una stazione appaltante a svolgere la procedura).

La stazione appaltante sarà tenuta a tale comunicazione anche qualora decida di rinunciare successivamente all'invio da parte dell'Autorità delle manifestazioni di disponibilità di cui all'art. 28.

L'istanza si intende tacitamente rinunciata qualora l'amministrazione richiedente non ottemperi alle richieste di integrazione documentale entro il termine di 15 giorni.

Il responsabile del procedimento provvede alla archiviazione della richiesta, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate a mezzo P.E.C. ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile.

Articolo 30 – Relazione al Consiglio

Delle designazioni effettuate il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza trimestrale.

SEZIONE QUINTA - QUALIFICAZIONE CON RISERVA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 13, DEL D.LGS. 36/2023

Articolo 31 - Ambito di applicazione

La qualificazione con riserva prevista dall'articolo 63, comma 13, del Codice ha carattere eccezionale e può essere concessa soltanto previa valutazione istruttoria, con l'obiettivo di consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per operare in conformità con le disposizioni normative vigenti.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per cui è disposta la qualificazione

con riserva sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica previsti nel provvedimento emesso dall'Autorità.

Articolo 32 – Casi ammissibili

La richiesta di qualificazione con riserva può essere presentata nei seguenti casi:

- costituzione di nuovi enti;
- fusioni o aggregazioni tra enti esistenti;
- riorganizzazioni significative;
- circostanze oggettive ed eccezionali, debitamente documentate.

Articolo 33 – Modalità di presentazione dell'istanza

La richiesta di qualificazione con riserva deve essere presentata attraverso il servizio on-line "*Qualificazione delle stazione appaltanti*", selezionando l'apposita opzione, ed attraverso la successiva trasmissione del modulo disponibile sul sito istituzionale, corredato della documentazione indicata nelle istruzioni operative.

L'invio del modulo deve avvenire via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, fintanto che non sarà attivato il modulo informatico.

Articolo 34– Casi di inammissibilità

L'istanza è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:

- mancata compilazione della domanda nel sistema;
- omessa trasmissione del modulo via PEC o, da quando sarà attivo, sul modulo informatico;
- assenza di motivazione;
- omessa approvazione della programmazione degli affidamenti.

La stazione appaltante/centrale di committenza potrà, comunque, ripresentare la domanda nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 35 – Istruttoria e criteri di valutazione

Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio valuta i seguenti elementi:

- ragioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento del punteggio minimo di

qualificazione;

- sussistenza dei presupposti legittimanti la qualificazione con riserva, in relazione a fattori già noti (es. costituzione di nuovi enti, riorganizzazioni complesse, transizioni gestionali) o alle circostanze oggettive eccezionali che rendano necessaria la qualificazione con riserva;
- attività da compiere per migliorare il punteggio rispetto agli ambiti valutati (programmazione, affidamenti, personale, formazione, organizzazione interna, comunicazioni all’Autorità, ecc.);
- azioni correttive già intraprese o in corso di attuazione, con relative tempistiche di approvazione.

L’Ufficio può richiedere per iscritto eventuali integrazioni o chiarimenti. La stazione appaltante/centrale di committenza trasmette l’integrazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Laddove venga formulata richiesta di integrazione documentale, i termini sono sospesi per un massimo di 30 giorni.

In caso di mancato riscontro nei termini previsti, l’istruttoria sarà conclusa sulla base delle informazioni contenute nella domanda.

Articolo 36 – Iter istruttorio

Il procedimento istruttorio delle istanze di qualificazione con riserva si articola in due modalità distinte:

- Ordinaria;
- Straordinaria.

La modalità ordinaria si applica nei casi in cui non emergano particolari complessità istruttorie o profili di novità. In tali ipotesi, all’esito dell’istruttoria, il procedimento si conclude con apposita determina dirigenziale entro il termine di trenta giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie, intese quali informazioni esaustive e specifiche, fatti salvi i casi di sospensione dei termini previsti dall’articolo 35, comma 2.

La modalità straordinaria è riservata alle istanze che presentano profili interpretativi complessi, elementi innovativi o che, in ogni caso, rivestano particolare importanza o impatto ai fini dell’attuazione del sistema di qualificazione. In tali casi, all’esito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, la richiesta è sottoposta al Consiglio dell’Autorità, che si pronuncia con propria delibera da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

La modalità straordinaria trova sempre applicazione:

- Nei casi in cui la richiesta di qualificazione con riserva si basi su circostanze oggettive ed eccezionali, debitamente documentate.

- nei casi di seconda richiesta di rinnovo, come previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 39 del presente regolamento.
- nei casi di proposta di rigetto da parte dell'ufficio istruttore.

Articolo 37 - Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude:

- nella modalità ordinaria, con la comunicazione della determina dirigenziale di accoglimento della richiesta di qualificazione con riserva entro 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- nella modalità straordinaria con la pubblicazione della delibera del Consiglio di accoglimento della richiesta di qualificazione con riserva o con la comunicazione di diniego da adottarsi entro il termine di 60 giorni.

In caso di diniego la stazione appaltante/centrale di committenza può presentare una nuova istanza, ammissibile a condizione che siano espressamente evidenziati e superati i rilievi critici posti alla base del precedente diniego.

Articolo 38 – Durata della qualificazione con riserva

La qualificazione con riserva è concessa per un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità. Alla scadenza del suddetto termine, salvo quanto previsto dall'art. 39, il soggetto, qualificato con riserva, sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Articolo 39 – Richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva

La richiesta di rinnovo della qualificazione con riserva può essere concessa previa istanza motivata da parte dell'amministrazione interessata, corredata da adeguata documentazione, da trasmettere secondo le modalità già previste per la prima istanza.

La richiesta di rinnovo deve:

- ricostruire le ragioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento del punteggio minimo di qualificazione entro il periodo di qualificazione con riserva già concesso;
- evidenziare il permanere dei presupposti legittimanti l'accesso con riserva, eventualmente connessi a fattori già noti (es. costituzione di nuovi enti, riorganizzazioni complesse, transizioni gestionali) o a sopravvenienze documentate di carattere eccezionale;



- offrire un resoconto dei progressi eventualmente compiuti, anche solo parziali, rispetto agli ambiti valutati (programmazione, affidamenti, personale, formazione, organizzazione interna, comunicazioni all’Autorità, ecc.);
- indicare, con riferimento ai rilievi critici espressi nell’ambito della prima istanza, le azioni correttive intraprese o in corso di attuazione, ovvero i motivi oggettivi del loro differimento.

Il rinnovo può essere concesso una sola volta, salvo che non ricorrano circostanze oggettive di particolare complessità, non imputabili al soggetto richiedente, adeguatamente rappresentate e documentate. Tra tali circostanze rientrano, a titolo esemplificativo, modifiche normative sopravvenute, eventi eccezionali o imprevedibili, ovvero situazioni istituzionali o operative che abbiano inciso in modo rilevante sulle attività dell’ente, impedendo, per cause oggettive e non imputabili all’ente medesimo, l’attuazione di quanto rappresentato nell’istanza e nella prima richiesta di proroga.

In ogni caso, tali ipotesi rivestono carattere eccezionale e sono sottoposte alla specifica procedura di valutazione del Consiglio, che si pronuncia in merito con propria delibera.

Articolo 40 – Relazione al Consiglio

Con cadenza trimestrale il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riepilogativa contenente l’elenco delle determinate di iscrizione con riserva adottate nel periodo di riferimento.

SEZIONE SESTA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO E COMUNICAZIONI – VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 41 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell’istruttoria.

Articolo 42 – Diritto di accesso

L’accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall’Autorità è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e dal Regolamento di accesso agli atti dell’Autorità.

Articolo 43 – Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite posta

elettronica certificata (PEC) o, in caso di specifiche esigenze, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 44 – Verifiche e sanzioni

Per quanto concerne le attività di verifica sulle domande di qualificazione presentate, si rinvia al Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, approvato con Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità al link <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.sanzionatorio.qualificazione.sa.del.126.2025>.

La comunicazione di dati errati o falsi espone il dichiarante alle responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Autorità.

L'attività di vigilanza può anche riguardare domande che sono state sostituite da nuove istanze.

Il dirigente responsabile segnala agli Uffici competenti i casi in cui, a seguito di assegnazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del Codice, la stazione appaltante o la centrale di committenza designata non dia seguito, senza giustificato motivo, allo svolgimento delle attività conseguenti alla designazione.

Tale condotta rileva ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dall'articolo 222, comma 3, lettere a) e l), nonché, nei casi più gravi o reiterati, ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice, quale grave violazione suscettibile di determinare la sospensione o la revisione della qualificazione precedentemente ottenuta.

L'inadempimento delle attività successive all'assegnazione d'ufficio, in assenza di cause oggettivamente ostative, costituisce altresì indice di inattendibilità della disponibilità dichiarata ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 62, comma 10, e potrà comportare la perdita del relativo requisito di qualificazione, con conseguente rideterminazione del punteggio.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Abrogazione e norme transitorie

Il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, adottato ai sensi dell'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023, è abrogato.

In via transitoria sono immediatamente esecutive le disposizioni della Sezione quinta relative alle richieste di qualificazione con riserva.

Articolo 46 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e il relativo avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 agosto 2025

Il Segretario Laura Mascali

- Allegato 1 - Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con Delibera ANAC n. 236 del 3 giugno 2025;
- Allegato 2 - Atto a carattere generale adottato dall’Autorità in data 2 luglio 2025, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, relativo ai requisiti di formazione per la qualificazione, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024.

DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO PER IL
CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LA
PROGETTAZIONE E L’AFFIDAMENTO

Sommario

1. Premessa	3
2. Il periodo di validità della qualificazione.....	6
3. I criteri di qualificazione relativi alle gare	7
4. Il criterio della specializzazione (tabella 2 riga 3) e attribuzione del relativo punteggio	9
5. Il criterio dell'efficienza decisionale (tabella 2 riga 4) e attribuzione del relativo punteggio	10
6. Il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (tabella 2 riga 5).....	17

1. Premessa

Il D. Lgs 209/2024 (di seguito “Correttivo”) ha modificato alcuni requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi per l’ottenimento da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture. Il Correttivo ha, infatti, introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 per quanto riguarda i punteggi relativi alle gare (intesi come codici identificativi di gara, di seguito “CIG”), eliminando alcune voci e sostituendone altre¹. In particolare:

- sia per il settore di qualificazione dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture è stata eliminata la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva l’attribuzione di un massimo di 10 punti), in considerazione dell’intervenuta digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, che ha reso obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (di seguito “PAD”);
- per il settore di qualificazione dei lavori è stata eliminata la sezione di punteggio sull’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS (che prevedeva l’attribuzione di un massimo di 5 punti);
- per il settore servizi e forniture è stato ridotto dai precedenti 10 agli attuali 5 punti il punteggio massimo ottenibile per gli obblighi di comunicazione alle banche dati ANAC (uniformandoli ai 5 punti previsti per i lavori);
- per i settori lavori, servizi e forniture sono stati introdotti criteri “premiali” (per un totale di 10 punti) facenti riferimento all’articolo 11 comma 2 lettera a), b), b-bis) e b-ter). Nello specifico trattasi dei seguenti criteri:
 - disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1 (massimo 1 punto);
 - aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione (massimo 1 punto);
 - specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate (massimo 1 punto);

¹ I criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi alla formazione e alle competenze sono rimasti sostanzialmente invariati e, di conseguenza, non saranno oggetto di trattazione nel presente documento.

- efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto, che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni (massimo 7 punti).
- per i settori lavori, servizi e forniture è stato introdotto il criterio delle “acquisizioni mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate” sotto determinate soglie di valore del CIG (punteggio massimo ottenibile: 5 punti);
- infine, è stato modificato il criterio concernente le gare svolte, che a cascata impatta anche sui criteri relativi all’assolvimento degli obblighi di comunicazione. In particolare, le modifiche concernono:
 - la modifica e l’ampliamento del perimetro, vale a dire che nel nuovo sistema di qualificazione per l’affidamento verranno considerati i CIG di importo superiore a 150.000 euro;
 - la generalizzazione del periodo temporale di valutazione delle gare, lasciando aperta l’interpretazione che il quinquennio di riferimento in cui considerarle non sia più fisso (come nel vecchio testo) ma mobile (vale a dire dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro).

In considerazione della complessità dei requisiti di nuova introduzione, nonché di quelli oggetto di modifica, si fornisce nella Tabella 1 seguente, quale utile supporto interpretativo, una rappresentazione sintetica di quanto descritto.

Tabella 1 – Prospetto di sintesi dei nuovi requisiti e di quelli a cui sono state apportate modifiche dal Correttivo

Requisiti di nuova introduzione		
Norma	Denominazione	Punteggio massimo
Art. 11, comma 2, lett. a	Disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;	1 punto

Art, 11, comma 2, lett. b.	Aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione	1 punto
Art. 11, comma 2, lett b. bis	Specializzazione	1 punto
Art 11, comma 2, lett. b. ter	Efficienza decisionale	7 punti
Tabelle A e B - Allegato II.4	Acquisizioni mediante ricorso a terzi” sotto determinate soglie di valore del CIG per i lavori e i servizi e le forniture;	5 punti
Requisiti già esistenti nel precedente modello di qualificazione ma oggetto di modifiche (in grassetto)		
Tabelle A e B - Allegato II.4	Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1	40 punti
Tabelle A e B - Allegato II.4	Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC (si considerano i CIG di importo superiore a 150.000 euro)	5 punti
Tabella B – settore servizi e forniture	Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC (si considerano i CIG di importo superiore a 150.000 euro)	5 punti (anziché 10)
Requisiti eliminati dal Correttivo		
Tabella A - Allegato II.4 testo originale D. Lgs. 36/2023 pre-Correttivo – settore lavori	Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	5 punti
Tabella A e B - Allegato II.4 testo originale D. Lgs. 36/2023 pre-Correttivo	Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche	10 punti

Il presente documento è strutturato come segue:

- Il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;
- Il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;
- Il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;
- Il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell'efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula. Il paragrafo include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;
- Il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

2. Il periodo di validità della qualificazione

La qualificazione avrà durata biennale, che decorrerà dal giorno di presentazione dell'istanza di qualificazione.

In tale prospettiva, le stazioni appaltanti potranno accedere al sistema informatico disponibile sul sito dell'Autorità, consultare il punteggio assegnato e, di conseguenza, conoscere l'esito dell'istanza prima di procedere con la richiesta formale di qualificazione o con l'eventuale aggiornamento della stessa.

Si evidenzia, tuttavia, che l'inoltro di una nuova istanza o l'aggiornamento di una domanda già presentata determina una modifica irreversibile all'interno del sistema: una volta effettuato l'invio o l'aggiornamento non sarà più possibile ripristinare o recuperare la domanda precedente né i relativi punteggi associati.

Si chiarisce che la disposizione normativa dell'articolo 11, comma 1, deve essere interpretata in senso sistematico e funzionale, coerentemente con le finalità del sistema di qualificazione di incentivare il miglioramento continuo e l'adeguamento tempestivo dei requisiti. Il biennio "mobile" (ossia decorrente dalla data di presentazione dell'istanza) consente infatti una verifica aggiornata e trasparente della qualificazione, senza pregiudicare la validità biennale che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento.

3. I criteri di qualificazione relativi alle gare

La seguente tabella riassume i criteri legati ai CIG nel nuovo modello di qualificazione modificato dal Correttivo, specificando i relativi punteggi massimi derivabili dalle Tabelle A e B del nuovo Allegato II.4 come modificato dal Correttivo e i perimetri di riferimento per lavori, servizi e forniture.

Tabella 2 – Prospetto di sintesi dei criteri legati ai CIG con relativi punteggi e perimetri per il nuovo modello di qualificazione.

Numero riga	Criterio	Punteggio Massimo	Perimetro CIG Lavori	Perimetro CIG Servizi e Forniture
1	Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti	CIG sopra 150.000 euro pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro)	CIG sopra 150.000 euro pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro)
2	Assolvimento obblighi di comunicazione dei dati	5 punti	CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione a 5 anni indietro	CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione a 5 anni indietro
3	Criterio della specializzazione art. 11 comma 2 lettera b-bis	1 punto	CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro per i quali risulti comunicata la categoria d'opera prevalente	CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro per i quali risulti comunicata la CPV prevalente
4	Efficienza decisionale art. 11 comma 2 lettera b-ter Formula dell'indicatore: media dei giorni	7 punti	CIG sopra 150.000 euro riferiti alle sole procedure aperte, al netto di accordi quadro e convenzioni, pubblicati a partire dal 1/1/2025 fino al giorno precedente alla data di	CIG sopra 150.000 euro riferiti alle sole procedure aperte, al netto di accordi quadro e convenzioni, pubblicati a partire dal 1/1/2025 fino al giorno precedente alla data di

	intercorrenti tra data di stipula e data di scadenza delle offerte originaria		presentazione dell'istanza	presentazione dell'istanza
5	Acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti	CIG tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell'istanza a 5 anni indietro)	CIG tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro)

I restanti ulteriori criteri introdotti dal Correttivo riguardano:

- I. (art. 11 comma 2 lettera a) disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e svolgimento di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1 (massimo punteggio attribuibile: 1 punto);
- II. (art. 11 comma 2 lettera b) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione (massimo punteggio attribuibile: 1 punto);

I requisiti di cui ai punti I. e II. saranno acquisiti a sistema con autodichiarazione. Il sottoparagrafo seguente riporta alcuni dettagli sui perimetri evidenziati nella tabella 2.

3.1. I perimetri dei CIG esposti nella tabella 2

- I criteri in riga 1 e 2 hanno come perimetro i CIG pubblicati sopra 150.000 euro sia per LAVORI che per SERVIZI E FORNITURE nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza;
- l'indicatore in riga 3 è **calcolato su un sottoinsieme dei CIG considerati in riga 1 e 2** perché considera solo i CIG per i quali la CPV (per il settore di qualificazione SERVIZI-FORNITURE) o categoria d'opera (per il settore di qualificazione LAVORI) risulti comunicata;
- l'indicatore relativo all'efficienza decisionale in riga 4 è **calcolato su un sottoinsieme dei CIG considerati in riga 1 e 2** poiché considera i CIG

pubblicati a partire dal 1/1/2025 e, di questi, prende in considerazione solo quelli con *procedura aperta* come tipologia di scelta del contraente al netto della modalità di realizzazione *accordo quadro* oppure *convenzioni*;

- l'indicatore in riga 5 considera i **CIG** con importo tra **40.000** (compreso) e **500.000** euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione per il settore di qualificazione dei LAVORI;
- l'indicatore in riga 5 considera i **CIG** con importo tra **40.000** (compreso) e **140.000** euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione per il settore di qualificazione dei SERVIZI E FORNITURE.

4. Il criterio della specializzazione (tabella 2 riga 3) e attribuzione del relativo punteggio

Per tale criterio, si utilizzano i codici CPV per il settore di qualificazione SERVIZI E FORNITURE e le categorie di opere per il settore di qualificazione LAVORI, ritenendoli, allo stato, i criteri oggettivi più affidabili per rappresentare la specializzazione.

Per il settore di qualificazione SERVIZI E FORNITURE l'indicatore è dato dal rapporto tra numero di CIG per la CPV prevalente più frequente (prendendo in considerazione solo le prime tre cifre della CPV stessa) e numero di CIG totali con CPV prevalente comunicata. Si considerano solo i CIG con oggetto principale del contratto uguale a "SERVIZI" oppure a "FORNITURE", escludendo i CPV con prime due cifre "45", poiché non riconducibili né ad appalti di servizi né ad appalti di forniture. Per costruzione, il rapporto sarà un numero compreso tra 0 e 1. Riguardo al sistema di attribuzione del punteggio, i punti sono assegnati in base ad alcuni indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza osservata nei dati dal 2020 al 2025 in BDNCP. Gli indici di posizione di tale distribuzione sono 0,4 (mediana) e 0,125 (25° percentile). I punti sono assegnati come segue:

- Valore indicatore tra 0 e 0,125 (non compreso): 0 punti;
- Valore indicatore tra 0,125 (compreso) e 0,4 (non compreso): 0,5 punti;
- Valore indicatore maggiore o uguale a 0,4: 1 punto.

A un valore più alto dell'indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e dunque un punteggio più alto.

Per il settore di qualificazione LAVORI, il criterio si basa sul rapporto tra il numero di contratti per la categoria opera prevalente più frequente e il numero totale di contratti con categoria opera prevalente comunicata. Si considerano solo i CIG con oggetto principale "LAVORI" e con categoria di opera prevalente comunicata. Per costruzione, il rapporto sarà un numero compreso tra 0 e 1.

Riguardo al sistema di attribuzione del punteggio, i punti sono assegnati in base ad alcuni indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza osservata nei dati dal 2020 al 2025 in BDNCP. Gli indici di posizione di tale distribuzione sono 0,33 (mediana) e 0,143 (25° percentile). I punti sono assegnati come segue:

- Valore indicatore tra 0 e 0,143 (non compreso): 0 punti;
- Valore indicatore tra 0,143 (compreso) e 0,33 (non compreso): 0,5 punti;
- Valore indicatore maggiore o uguale a 0,33: 1 punto.

A un valore più alto dell'indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e dunque un punteggio più alto.

5. Il criterio dell'efficienza decisionale (tabella 2 riga 4) e attribuzione del relativo punteggio

In linea con quanto stabilito nel parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "MIT") n. 3309 del 3 aprile 2025 – che deve essere considerato, a tutti gli effetti, quale interpretazione autentica della norma di riferimento - saranno prese in considerazione esclusivamente le **procedure aperte**, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni, i cui bandi siano stati pubblicati **a partire dal 1° gennaio 2025**, prendendo in considerazione i CIG relativi a gare stipulate, aggiudicate o che risultano ancora in corso (comprese, quindi, quelle per cui non è stato comunicato l'esito²).

In generale, l'efficienza decisionale è da intendersi come tempo di stipula del singolo contratto e sarà calcolata su ogni CIG facente parte del perimetro come la differenza in giorni tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte e la data di

² Si veda in proposito il paragrafo 5.1 e 5.2 sui meccanismi di aggiustamento nei casi di gare senza esito.

stipula. Il relativo indicatore sarà la media di queste differenze, vale a dire la media dei tempi di stipula.

Per quanto riguarda **le gare su delega**, esse verranno **imputate alla stazione appaltante (di seguito “SA”) delegata** come segue:

- **Se le funzioni delegate riguardano aggiudicazione e stipula**, non viene effettuato nessun aggiustamento e pertanto l'efficienza decisionale sarà calcolata come differenza tra la data di stipula e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte;
- **Se le funzioni delegate riguardano la sola aggiudicazione**, l'efficienza decisionale sarà calcolata come differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte a cui saranno sommati 33 giorni, corrispondenti al termine dilatorio ossia ai giorni di *stand still* + 1 giorno (il primo utile per la stipula).

Dal calcolo dell'efficienza decisionale ANAC escluderà infine le procedure che si fermano alla proposta di aggiudicazione in quanto trattasi di prassi non corrette. In più occasioni ANAC ha infatti chiarito, anche attraverso proprie delibere (nn. 465, 466, 468/2024), che una stazione appaltante qualificata è tenuta a concludere il procedimento di affidamento almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La responsabilità della fase decisoria non può infatti essere frammentata né interrotta arbitrariamente, pena lo svuotamento della logica stessa del sistema di qualificazione.

In generale, ai fini del calcolo dei tempi rilevanti per il criterio dell'efficienza decisionale, occorre tuttavia tenere conto di una particolare fattispecie: nella BDNCP risultano registrate, per motivi eterogenei, numerose procedure di gara che, pur ricadendo nel perimetro temporale individuato dal parere ministeriale, risultano prive della data di stipula del contratto. Questa circostanza assume particolare rilievo a seguito dell'adeguamento alle indicazioni del MIT, che comportano l'inclusione di bandi di recentissima pubblicazione, per i quali è del tutto plausibile che la stipula non sia ancora intervenuta.

A tal riguardo, l'introduzione del meccanismo di aggiustamento che sarà di seguito descritto si è reso necessario per garantire un'applicazione più equa, coerente ed efficace della misura, alla luce di valutazioni tecniche e operative emerse successivamente.

In primo luogo, tale meccanismo consente di ampliare il perimetro di applicazione del criterio dell'efficienza decisionale, evitando che, nella fase di prima attuazione, la

misura risulti eccessivamente limitata e dunque poco rappresentativa della reale capacità operativa delle stazioni appaltanti. In secondo luogo, l'aggiustamento è finalizzato a prevenire comportamenti opportunistici nella trasmissione e gestione dei dati alla BDNCP, rafforzando l'affidabilità complessiva del sistema e assicurando condizioni di effettiva parità tra i soggetti valutati. Infine, va evidenziato che l'attuazione tempestiva di questo correttivo è funzionale e coerente al rispetto di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR").

Alla luce di quanto sopra, l'introduzione del meccanismo di aggiustamento rappresenta una misura necessaria, proporzionata e coerente con le finalità generali del nuovo sistema di qualificazione.

Nei prossimi due sottoparagrafi vengono pertanto enunciati i meccanismi di aggiustamento dei tempi di stipula dei CIG rientranti nel perimetro considerato per il calcolo dell'indicatore.

5.1. Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: gare per conto proprio

Tre sono le casistiche di aggiustamento necessario, basate sui giorni intercorrenti tra la data di presentazione dell'istanza e la data di scadenza originaria delle offerte:

- a) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell'istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte ricade in un periodo inferiore a 116 giorni. In tal caso, non vengono considerati ai fini del calcolo dell'indicatore i CIG per i quali non risulta comunicata una data di stipula.

Riassumendo il caso a):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria <116:

- data stipula NON PRESENTE → CIG non contribuisce al calcolo;
- data stipula PRESENTE → efficienza decisionale (in giorni) = data stipula – data scadenza offerte originaria.

- b) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell'istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte ricade in un periodo uguale o superiore a 116 giorni e inferiore o uguale a 730 giorni. In tal caso, se non risulta comunicata la data di

stipula, la misura sarà calcolata come differenza tra la data di presentazione dell'istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte; se è presente la data di stipula, la misura è calcolata come differenza tra data di stipula e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte.

Riassumendo il caso b):

Se $116 \leq$ giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria \leq 730:

- data stipula NON PRESENTE \rightarrow efficienza decisionale (in giorni) = data istanza – data scadenza originaria offerte;
- data stipula PRESENTE \rightarrow efficienza decisionale (in giorni) = data stipula – data scadenza originaria offerte.

c) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell'istanza di qualificazione e data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte è superiore a 730 giorni. In tal caso, se non risulta comunicata la stipula, viene assegnato il valore di 730 giorni; lo stesso valore convenzionale di 730 giorni sarà assegnato anche alle gare per le quali la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte supera i 730 giorni.

Riassumendo il caso c):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria $>$ 730:

- data stipula NON PRESENTE \rightarrow efficienza decisionale= 730 giorni;
- data stipula – data scadenza offerte originaria $>$ 730 giorni \rightarrow efficienza decisionale = 730 giorni.

In Tabella 3, si riassumono tutte le casistiche possibili per stato del CIG e giorni tra la data di presentazione dell'istanza e la data di scadenza originaria delle offerte per le gare svolte per conto proprio.

Tabella 3 – Prospetto di sintesi delle casistiche per aggiustamenti riguardanti efficienza decisionale. Gare conto proprio.

Stato del CIG per gare conto proprio	Giorni tra data di presentazione dell'istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte		
	Inferiore a 116	Tra 116 e 730	Superiore a 730
CIG Stipulato entro 730 giorni dalla data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data stipula e data scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data stipula e data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Stipulato 730 giorni dopo la data di scadenza originaria offerte	Non applicabile	Non applicabile	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Non Stipulato	Eliminato dal calcolo	Efficienza decisionale=Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte	Efficienza decisionale=730 giorni

Si rappresenta che il meccanismo di aggiustamento è iterativo. Pertanto, in fase di ripresentazione dell'istanza di qualificazione, per un suo eventuale aggiornamento, le condizioni sopra esposte verranno verificate nuovamente ricalcolando le distanze tra le date indicate.

5.2. Il meccanismo di aggiustamento per l'efficienza decisionale: gare per conto terzi

Le gare delegate fino alla stipula seguono lo stesso processo di aggiustamento. Tuttavia, esistono gare nelle quali le funzioni delegate arrivano alla aggiudicazione. In questo caso, per evitare complessità ulteriori, si applica la precedente correzione nel seguente modo:

- a) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di presentazione della istanza della SA delegata è inferiore a 116 giorni, se il CIG ha una data di aggiudicazione, come valore dell'efficienza decisionale si applicherà alla stazione appaltante delegata la differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria di presentazione offerte sommandoci i 33 giorni (giorni *stand still* +1). Se la data di aggiudicazione invece non è stata comunicata tali CIG vengono esclusi dal calcolo.

Riassumendo il caso a):

Se giorni tra data istanza e data scadenza originaria offerte <116:

- data aggiudicazione NON PRESENTE → CIG non contribuisce al calcolo;
- data aggiudicazione PRESENTE → efficienza decisionale (in giorni) = data aggiudicazione – data scadenza originaria offerte + 33 giorni.

- b) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data scadenza originaria offerte e la data di presentazione della istanza della SA delegata è superiore a 115 giorni e inferiore o uguale a 730 giorni, alla stazione appaltante delegata si applicherà, se la gara non è aggiudicata, la data di invio dell'istanza come “data di aggiudicazione” e dunque si potrà calcolare l'efficienza decisionale come la differenza tra la data di scadenza delle offerte originaria e la data di aggiudicazione (in questo caso corrispondente alla data di presentazione istanza di qualificazione) sommandoci i 33 giorni. Se la gara è stata aggiudicata si riporta la data di aggiudicazione nel dato e si sommano i 33 giorni per calcolo dell'efficienza decisionale.

Riassumendo il caso b):

Se $116 \leq$ giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria ≤ 730 :

- data aggiudicazione NON PRESENTE → efficienza decisionale (in giorni) = (data istanza – data scadenza offerte originaria + 33 giorni);
- data aggiudicazione PRESENTE → efficienza decisionale (in giorni) = data aggiudicazione – data scadenza offerte originaria + 33 giorni.

- c) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di presentazione della istanza per la SA delegata è superiore ai 730 giorni, verrà attribuito il valore di 730 giorni se

il CIG non ha data di aggiudicazione o ha data di aggiudicazione maggiore di 730 giorni successiva a quella di scadenza originaria delle offerte. Si troncano dunque tempi elevati.

Riassumendo il caso c):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria >730:

- data aggiudicazione NON PRESENTE → efficienza decisionale= 730 giorni;
- data aggiudicazione – data scadenza offerte originaria >730 giorni → efficienza decisionale = 730 giorni.

In Tabella 4 si riassumono tutte le casistiche per stato del CIG e giorni tra la data di presentazione dell’istanza e la data di scadenza originaria delle offerte per le gare svolte per conto proprio.

Tabella 4 – Prospetto di sintesi delle casistiche per aggiustamenti riguardanti efficienza decisionale. Gare conto terzi.

Stato CIG gare conto terzi	Giorni tra data di presentazione dell’istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte		
	Inferiore a 116	Tra 116 e 730	Superiore a 730
CIG Aggiudicato entro 730 dalla data di scadenza originaria delle offerte	Efficienza decisionale=Giorni tra data aggiudicazione e data scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=Giorni tra data aggiudicazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Aggiudicato 730 giorni dopo data di scadenza originaria offerte	Non applicabile	Non applicabile	Efficienza decisionale=730 giorni
CIG Non Aggiudicato	Eliminato dal calcolo	Efficienza decisionale=Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni	Efficienza decisionale=730 giorni

6. Il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (tabella 2 riga 5)

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (riga 5 della Tabella 2), si spiegano in dettaglio le soluzioni adottate. In primo luogo, si ribadisce che il perimetro è il seguente:

- LAVORI: CIG tra **40.000** (compreso) e **500.000** euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data presentazione istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro);
- SERVIZI-FORNITURE: CIG tra **40.000** (compreso) e **140.000** euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data presentazione istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro).

Per l'attribuzione del punteggio, è stato adottato un criterio proporzionale. Il numero di gare delegate della SA istante verrà infatti confrontato con alcuni indici di posizione della distribuzione della popolazione relativa al numero di gare delegate tra il 2020 e il 2025, calcolati sulla base dei dati presenti in BDNCP. Tali indici di posizione sono il 25° percentile (1 gara), la mediana (2 gare), il 75° percentile (3 gare). Pertanto, l'amministrazione istante otterrà:

- 0 punti per 0 gare delegate;
- 1,25 punti per 1 gara delegata;
- 2,5 punti per 2 gare delegate;
- 3,75 punti per 3 gare delegate;
- 5 punti per numeri di gare delegate superiori a 3.



**ATTO AMMINISTRATIVO A CARATTERE GENERALE AI SENSI DELL'ART.
222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36**

del 2 luglio 2025

Il requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l'ottenimento della qualificazione ai sensi del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Il D.lgs. 209/2024 (di seguito "Correttivo") ha introdotto modifiche al D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione. Tali modifiche incidono da un lato sul sistema di accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, poiché aprono la possibilità dell'accREDITamento anche a soggetti pubblici e privati con finalità di lucro, dall'altro sul sistema di qualificazione per la fase di esecuzione per la quali sono stati previsti specifici requisiti. In particolare, per il requisito della formazione, sono state individuate, per ciascun livello di qualificazione, il numero di ore di formazione che almeno un dipendente coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione, deve aver completato nel 2024 o deve svolgere entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione da parte della stazione appaltante.

Si fa riferimento a:

1. Art. 63, comma, 10, in tema di definizione da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative in riferimento al comma 7, lettera b), ed alla formazione del personale propedeutica alla qualificazione per l'esecuzione;
2. Art. 63, comma 2, nella parte in cui prevede anche per l'esecuzione l'articolazione della qualificazione per tre fasce di importo;
3. Art. 8 dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 in cui sono indicati i requisiti di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'art. 63, comma 8;
4. Tabella C bis e C ter dell'allegato II.4 al Codice in cui vengono declinati gli specifici requisiti per la fase di esecuzione.

Con il presente Atto, alla luce delle suddette modifiche normative, l'Autorità intende fornire specifiche indicazioni ai fini della valutazione del criterio della formazione e aggiornamento del personale previsto dalla tabella C dell'allegato II.4 al Codice per la qualificazione delle stazioni appaltanti nella fase di progettazione e affidamento e dalle tabelle C-bis e C ter nella fase dell'esecuzione.



1. Qualificazione per la fase di progettazione e affidamento

In riferimento al criterio “sistema di formazione ed aggiornamento del personale” previsto nella Tabella C dell’Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023, la formazione spendibile ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio, come previsto dalla norma, è quella svolta nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento.

Con riguardo alle domande presentate per il periodo di qualificazione successivo al 30 giugno 2025 si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, in fase di autodichiarazione saranno spendibili solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA. Per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2025, saranno spendibili, ai fini dell’ottenimento del punteggio, tutti i corsi di formazione erogati prima di tale data a prescindere dal loro accreditamento SNA (operante a partire dal mese di novembre 2024).

2. Qualificazione per la fase di esecuzione

2.1 Tipologia di formazione

Il criterio della formazione per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, previsto nelle tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4 del Codice, stabilisce – in relazione alla fascia di qualificazione richiesta – un numero minimo di ore di formazione da riferirsi ad almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione, completate nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione. Come specificato nella Relazione Illustrativa al “Correttivo”, la *ratio* della norma è di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti alla qualificazione per la fase esecutiva del contratto.

Le tabelle C-bis e C-ter (rispettivamente riferite agli affidamenti di lavori e agli affidamenti di servizi e forniture) prevedono, infatti, due differenti modalità di assolvimento dell’onere della formazione, ai fini dell’ottenimento della qualificazione per l’esecuzione:

- 1) una modalità “attuale”, nella quale cioè il requisito è già maturato al momento di presentazione della domanda di qualificazione;
- 2) una modalità “in divenire”, nella quale cioè il requisito della formazione è dimostrato anche mediante il solo “impegno” al completamento dello stesso entro i termini stabiliti nelle precitate tabelle (entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione).

Considerato che, in sede di prima applicazione, l’avvio del sistema di qualificazione per l’esecuzione è fissato al 1° gennaio 2025, si sottolinea, pertanto, che, nel caso di qualificazione mediante l’assunzione di un impegno al completamento della formazione ai sensi del precedente punto sub 2), il



requisito formativo in esame dovrà comunque essere assolto (e quindi completato) entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Risultano, comunque, validi ai fini della qualificazione, i corsi di formazione completati prima della presentazione della domanda, in grado di consentire *ex lege* l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Con riguardo alle domande di qualificazione per la fase di esecuzione si precisa che ai fini dell'ottenimento del livello di qualificazione, in fase di autodichiarazione saranno considerati validi, a partire dall'entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA, solamente i corsi erogati da enti pubblici e/o privati accreditati tramite il sistema di accreditamento SNA.

Precedentemente all'entrata in vigore del suddetto sistema si precisa che in fase di autodichiarazione saranno considerati validi tutti i corsi di formazione rientranti negli ambiti tematici indicati al punto 2.2 a prescindere dal loro accreditamento SNA.

2.2. Ambiti tematici della formazione per la fase di esecuzione

I corsi di formazione valutabili in riferimento al requisito della formazione per la qualificazione per la fase esecutiva di cui alle tabelle C bis e C ter dell'allegato II.4, rispettivamente per il settore di qualificazione "lavori" e per il settore di qualificazione "servizi e forniture", devono avere ad oggetto, con specifico riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, almeno l'ambito tematico dell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- La stipula del contratto;
- L'avvio dell'esecuzione;
- Il direttore dell'esecuzione;
- Varianti in corso d'opera;
- Il subappalto;
- Sospensioni, proroghe e risoluzioni;
- Il collaudo e la verifica di conformità;
- La digitalizzazione del ciclo contrattuale;
- Le piattaforme digitali;
- Il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Per il livello intermedio e per il livello avanzato di qualificazione, i corsi di formazione possono altresì avere ad oggetto, oltre agli ambiti tematici sopra descritti, uno o più dei seguenti ambiti tematici:

- La contabilità dei lavori;
- La prevenzione della corruzione con riferimento alla fase di esecuzione;
- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e contenzioso;
- Gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- Sostenibilità e ciclo di vita dell'appalto;
- Simulazioni e casi pratici.



Con specifico riferimento alla formazione sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) richiesta dalla tabella C bis per la qualificazione nel settore dei lavori e richiesta nello specifico per le fasce di qualificazione Livello intermedio - L2 e Livello avanzato - L1, si precisa che il corso di formazione o il modulo di formazione all'interno di un corso interdisciplinare deve avere ad oggetto l'utilizzo del BIM nell'ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- Normative e standard BIM;
- Il ciclo di vita di un progetto BIM;
- Principali principi di modellazione.

In ordine alla formazione richiesta per la fase di esecuzione, nel rispetto dei termini sopra indicati, sono spendibili anche i corsi svolti dal dipendente per la fase di affidamento, a patto che essi contengano i moduli per la specifica fase e che tali moduli abbiano una durata minima come prevista dalle tabelle C bis e C ter dell'Allegato II.4.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 luglio 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente